**Penale Sent. Sez. 5 Num. 18808 Anno 2018**
**Presidente: FUMO MAURIZIO**
**Relatore: CALASELICE BARBARA**
**Data Udienza: 15/02/2018**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CHIARELLO MARIO nato a Palermo il 25/12/1960

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15/05/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv.to Alessandro Martorana, in sostituzione del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Gennaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo in riforma della sentenza del 4 luglio 2014 del Tribunale di Termini Imerese, ha concesso le attenuanti generiche a Mario Chiariello e lo ha condannato, per il reato di cui agli artt. 110, 610 cod. pen., alla pena di giorni venti di reclusione, revocando le statuizioni civilistiche adottate, confermando nel resto la pronuncia.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo i vizi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, per aver fondato la condanna sulle dichiarazioni della parte lesa e della figlia del suo compagno, in assenza di adeguata motivazione sull'attendibilità del dichiarante ed in assenza di riscontri.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione che non considera le dichiarazioni dei testi D'Angelo Giovanna e Giglio Giovanna, le quali sconfessano gli altri testi esaminati, nonché la parte lesa, mentre corroborano la versione difensiva dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 610 cod. pen. posto che, nella specie, manca il presupposto della violenza privata, tenuto conto che la persona offesa non aveva mai avuto il possesso delle chiavi del cancello e, quindi, si è trattato di mera condotta omissiva, cioè quella della mancata consegna delle chiavi, che peraltro non aveva impedito l'accesso ai luoghi, tenuto conto che vi era, comunque, un cancelletto che permetteva alla persona l'accesso tramite varco pedonale.

2.4. Si denuncia, inoltre, violazione di legge quanto alla sussistenza del delitto tentato, tenuto conto che l'evento non si è verificato posto che, pur essendo l'azione idonea a limitare la libertà del soggetto, non è stata adottata dal soggetto passivo la condotta cui la violenza o minaccia era indirizzata.

2.5. Infine si contesta la violazione dell'art. 133 cod. pen., tenuto conto che, pur avendo concesso le generiche, la Corte territoriale non ha irrogato il minimo edittale nonostante specifica doglianza devoluta con i motivi di appello, rimasta priva di motivazione.

3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo ed in secondo motivo denunciano, in modo del tutto generico, il vizio di motivazione ed investono l'attendibilità della persona offesa attraverso la deduzione della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Va in merito richiamato l'orientamento ermeneutico formatosi in seno alla Corte regolatrice secondo il quale, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575) che non si rinvengono nella specie.

Infatti le dichiarazioni della parte lesa sono state reputate dalla Corte territoriale, conformi alla deposizione di due testi Glaviano e Vita, tra loro del tutto convergenti, ridimensionando peraltro, con un ragionamento logico ed immune da censure rilevabili in questa sede, le dichiarazioni di Giovanna Giglio, moglie del coimputato D'Angelo, la quale aveva effettivamente esposto che la parte lesa non era in possesso delle chiavi del cancello, ma soltanto per quanto fosse a sua conoscenza, quindi riportando la circostanza non in termini di certezza. La Corte territoriale, dunque, ha correttamente motivato circa la critica mossa con il gravame sul punto, offrendo una motivazione non censurabile in questa sede sotto il profilo prospettato con il secondo motivo di ricorso. Peraltro si osserva che questa critica è del tutto sovrapponibile al motivo di gravame, né si confronta in modo specifico con la motivazione offerta dalla Corte territoriale.

2.1. Con riferimento al terzo motivo questa Corte osserva che è noto l'orientamento ermeneutico anche più recente, senz'altro condivisibile, che considera sufficiente, ai fini di integrare il delitto di violenza privata, non una minaccia verbale o esplicita, ma qualsiasi comportamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, S., Rv. 270869). E' stato, infatti, osservato che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali, diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione (Sez. 5, Sentenza n. 4284 del 29/09/2015, dep. 2016, G., Rv. 266020; Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551, che ha ritenuto integrare violenza privata la sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale).

Né può aderirsi alla critica mossa con l'impugnazione, secondo la quale il mancato passaggio dell'auto non ha impedito alla persona offesa di entrare, tenuto conto che vi è passaggio pedonale, comunque fruibile, non inibito dalla condotta dell'imputato. E' stato infatti sostenuto da questa Corte di legittimità, con un ragionamento che deve essere condiviso, che integra il delitto di violenza privata anche il comportamento di chi costringa il soggetto passivo ad una condotta diversa da quella programmata (nella specie attraverso la guida del proprio veicolo, compiendo deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, oppure superando la persona offesa, per poi sbarrarle la strada ed impedirle di andare nella direzione desiderata, o ancora parcheggiando l'auto in maniera da ostruire l'ingresso al garage condominiale e rifiutandosi di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa: Sez. 5, n. 33253 del 09/03/2015, Caltabiano, Rv. 264549; Sez. 6, n. 21197 del 12/02/2013, Domenici, Rv. 256547; Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011, dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668).

2.2. Quanto alla dedotta violazione di legge circa la configurabilità, nella specie, del tentativo, si osserva che tale vizio non risulta devoluto con i motivi di gravame. In ogni caso si osserva che non può condividersi il ragionamento difensivo, che fonda sull'esistenza di un cancelletto pedonale che avrebbe, in ogni caso, consentito l'accesso ai luoghi, tenuto conto che il comportamento programmato dalla parte lesa, inibito mediante il comportamento idoneo a limitare la libertà della parte lesa, (il cambio di lucchetto), era quello di transitare con la propria l'autovettura, non a piedi.

2.3. Infine la contestata violazione dell'art. 133 cod. pen. va reputata infondata. La Corte territoriale ha ridotto la pena irrogata in primo grado, concedendo le generiche, irrogando la sanzione di giorni venti di reclusione, non molto distante, dunque, dal minimo edittale, con un ragionamento che seppure stringato, risponde ai canoni ermeneutici dettati da questa Corte di legittimità. Il



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

motivo proposto è inammissibile perché generico ed attinente a censure sul merito della valutazione in ordine alla entità della pena, nonostante l'espressa giustificazione della scelta dell'entità della sanzione da parte della Corte territoriale.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/02/2018

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice

Il Presidente
Maurizio Fumo

Depositato in Cancelleria
Roma, lì 02 MAG 2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale